Ufficio: TRIBUTI Assessorato: FINANZE E BILANCIO

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.146 DEL 17-06-2014

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 - PROPOSTA AL

CONSIGLIO COMUNALE DI CONFERMA DELL'ALIQUOTA E DELLA

**SOGLIA DI ESENZIONE** 

PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Corciano, lì 17-06-14

Il Responsabile del servizio interessato
BALDONI STEFANO

<del>------</del>

#### PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del servizio finanziario

Corciano, lì

# LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs 28/09/1998, n. 360 istitutivo dell'addizionale comunale IRPEF con decorrenza dall'anno 1999 e le successive modifiche apportate dalla Legge 13/05/1999, n. 133, dalla Legge 23/12/1999, n. 488, dall'art. 11, comma 1, della Legge 383/2001, dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dal D.L. 159/2007, convertito nella Legge 222/2007, dall'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 11, comma 1, del D.L. 138/2011;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 3 del succitato D.Lgs 360/1998, come sopra modificato, il quale stabilisce che: "i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31/05/2002, pubblicato sulla GU 130/2002";

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplinante la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO il Decreto 31/05/2002 (G.u. n. 130 del 05/06/2002) che individua il sito informatico in cui effettuare la pubblicazione, a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e prevede le modalità della loro comunicazione da parte dei comuni;

VISTO altresì l'art. 11, comma 1, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 e come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, il quale ha stabilito la non applicazione dal 2012 all'addizionale comunale IRPEF della sospensione del potere di deliberare aumenti tributari per gli Enti locali prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 e dall'art. 1, comma 123, della L. 220/2010, stabilendo altresì che: "per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo e' informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

CONSIDERATO inoltre che le norme dettate dall'art. 1, comma 7, del D.L. 93/2008 sono state abrogate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e che le disposizioni dell'art. 1, comma 123, della L. 220/2010, sono state abrogate dall'art.4, comma 4, del D.L. 16/2012;

TENUTO CONTO della norma dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs 23/2011, come modificata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, che ha stabilito che: "a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

CONSIDERATO che in base all'art.1 comma 3 del D.Lgs 360/98, ultimo periodo, i comuni possono procedere all'individuazione dell'aliquota anche in assenza del Decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, che stabilisce l'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo per la parte di addizionale comunale determinata dallo Stato, prevista dal comma 2 dell'art. 1, che alla data odierna non risulta ancora emanato;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 360/98, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali hanno fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 al 31/07/2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/10/2013 con la quale veniva confermata per l'anno 2013 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale nella misura unica dello 0,7%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito, e veniva altresì confermata la soglia di esenzione pari ad € 9.000, con riferimento al reddito complessivo del contribuente;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO inoltre che per effetto delle normative sopra riportate:

- è stata eliminata la sospensione degli aumenti dell'addizionale;
- l'aliquota massima dell'addizionale comunale IRPEF è stata fissata allo 0,8%;
- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'IRPEF, con acconto calcolato in misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota al reddito dell'anno precedente;
- l'aliquota per il conteggio dell'acconto è quella fissata per l'anno di riferimento, se la delibera di approvazione è stata pubblicata nel sito informatico di cui al DM 31/05/2002 entro il 20 dicembre dell'anno precedente, a quella di quest'ultimo anno in caso di pubblicazione successiva a detto termine;
- la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, è effettuata mediante trattenuta dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate;
- i Comuni possono differenziare le aliquote per scaglioni di reddito, utilizzando gli stessi scaglioni previsti per l'IRPEF secondo criteri di progressività;
- i Comuni hanno facoltà di prevedere una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, inteso come limite di reddito complessivo lordo;

CONSIDERATO che allo scopo di assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, che saranno meglio specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, nonché l'opportunità di ottenere una più equa distribuzione del carico tributario comunale, altrimenti gravante in modo pressoché esclusivo sui proprietari di immobili, facendo contribuire al sostegno dell'organizzazione dei servizi comunali generali anche i soggetti che, pur usufruendo degli stessi, altrimenti vi concorrerebbero in minor misura, si ritiene opportuno proporre al Consiglio comunale la conferma dell'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale IRPEF nella misura dello 0,7%, applicata a tutti gli scaglioni di reddito e della soglia di esenzione prevista dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina

dell'addizionale comunale IRPEF in € 9.000,00 annui, con riferimento al reddito complessivo del contribuente;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 11/12/1998;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di proporre al Consiglio comunale di confermare, per l'anno 2014, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 360/98, nella misura unica dello 0,7%, da applicare a tutti gli scaglioni di reddito, già vigente nell'anno 2013;
- 2) di proporre al Consiglio comunale di confermare altresì la soglia di esenzione, prevista dall'art. 3 del Regolamento Comunale di disciplina dell'addizionale comunale IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26/03/2007, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2008, in € 9.000,00, con riferimento al reddito complessivo del contribuente;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.